

Codice A1504A

D.D. 2 novembre 2017, n. 1066

Riapprovazione delle Linee Guida sul riconoscimento dei crediti in ambito socio sanitario - fase transitoria.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di riapprovare le Linee Guida per la certificazione e il riconoscimento dei crediti in ambito socio-sanitario (all.1)
- di mettere a disposizione l'elencazione puntuale delle singole discipline delle professioni regolamentate sul sito istituzionale nell'apposita sezione;
- di confermare la d.d. 484/2014 come determinazione autonoma svincolata dal Manuale per la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti;

La presente determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs 33/2013.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Standard formativi e orientamento professionale
(dott.ssa Nadia Cordero)

Allegato

ALLEGATO 1

Linee guida certificazioni e riconoscimento crediti in ambito socio - sanitario.

Il presente documento contiene le modalità e le procedure afferenti alle attività di validazione, accertamento, certificazione e riconoscimento del credito formativo per i percorsi afferenti ai profili professionali standard Operatore Socio Sanitario e Direttore di comunità socio-sanitaria.

Vista la normativa di settore nazionale e regionale:

Regione Piemonte - D.G.R. N. 152-3672 del 02/08/2006 "Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 -modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni , della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - riconoscimenti)".

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - Provvedimento 22 febbraio 2001 "Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione".

Regione Piemonte - D.G.R. N. 46-5662 del 25/03/02 - "Recepimento dell'accordo sancito in Conferenza Stato - Regioni in relazione al profilo dell'operatore socio - sanitario: approvazione delle linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica di operatore socio - sanitario".

Regione Piemonte – L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento": l'art. 32, c. 3 prescrive l'obbligatorietà del possesso dell'attestato di qualifica di OSS per l'esercizio delle relative funzioni. La stessa legge regionale (art 32, co. 7) prevede l'accesso ai percorsi di riqualificazione con riconoscimento di crediti lavorativi esclusivamente per gli operatori in servizio da almeno due anni alla data del 31/01/2004. Tali corsi si sono conclusi con l'anno formativo 2008/09.

Regione Piemonte – D.G.R n. 35 –9199 del 14/7/2008 – "D.G.R. 30/03/2005, n. 17 – 15226, relativa al nuovo modello integrato di assistenza residenziale socio sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti – Presa d'atto del profilo del Direttore di Comunità Socio-Sanitaria e definizione delle modalità attuative dei relativi percorsi formativi".

Regione Piemonte – D.G.R n. 13 –799 del 15/10/2010 – "DD.G.R. 30/03/2005, n. 17 – 15226; 14/07/2008, n. 35 – 9199; 26/07/2010, n. 52 – 409. Approvazione deroga ai requisiti di accesso ai corsi per Direttore di Comunità Socio – Sanitaria destinati agli occupati e proroga del termine previsto per la conclusione della fase transitoria".

Premessa

Si ritengono validabili e riconoscibili come credito formativo (espresso in ore) i percorsi formativi O.S.S. svolti anche parzialmente, purché conformi agli standard formativi regionali, autorizzati e/o finanziati dagli enti preposti (Regione Piemonte e Province piemontesi) e coerenti con il percorso in cui il candidato richiede l'iscrizione.

Di norma, non sono riconoscibili come credito formativo le competenze derivanti da attività lavorative svolte nei servizi /presidi socio assistenziali e sanitari, e/o a livello domiciliare, di volontariato o altro; tuttavia, nel caso di progetti specifici finalizzati al ricollocamento delle persone e più in generale per effetto di programmi di empowerment, è lasciata la possibilità di valutare, previa autorizzazione del Settore Standard Formativi Qualità e Orientamento Professionale, con il concorso della Commissione tecnica Socio-Sanitaria e Servizi educativi afferente al Settore, l'eventuale adozione di misure di accertamento, validazione e di riconoscimento del credito formativo.

Nel caso in cui si ritenga che, previo il superamento della selezione standard, il candidato possa sostenere direttamente l'esame di qualifica, si dovrà prevedere un periodo di frequenza nell'agenzia in cui sosterrà l'esame, pari almeno alle ore di durata dell'esame stesso.

Si specifica che le Agenzie formative devono sottoporre i candidati alla prevista selezione in ingresso, anche se in presenza di certificazioni di competenza e/o attestazioni di frequenza ai percorsi già svolti.

Le persone che per situazioni di malattia certificata e le donne in gravidanza non hanno potuto svolgere parte dell'attività formativa, nell'anno formativo precedente, possono essere ammesse ad un ulteriore corso, senza ripetere la selezione.

Sarà cura dell'Agenzia Formativa informare gli interessati, che rientrano nella fattispecie di aventi diritto al riconoscimento del credito formativo, della possibilità di richiederlo.

CREDITI FORMATIVI RICONOSCIBILI

A) QUALIFICA O.S.S.:

1. Percorso OSS base (1.000 ore) svolto parzialmente o con esito negativo

Devono essere certificate in uscita, su richiesta del corsista, le competenze e le attività fino a quel punto acquisite.

La certificazione delle competenze in esito ad un percorso parziale, consente, all'interessato, su propria istanza, di avviare la procedura relativa al riconoscimento del credito formativo in ingresso (di cui è titolare l'Agenzia formativa ricevente), espresso in ore, da attribuirsi come riduzione temporale del nuovo percorso a cui viene richiesta l'ammissione; tale modalità è compatibile per l'inserimento in un percorso O.S.S. di base della durata di 1.000 ore oppure per l'inserimento nei percorsi modulari.

- a. Sulla base della certificazione delle competenze in esito ad un percorso **O.S.S. svolto parzialmente**, è possibile, ottenere un credito formativo espresso in ore per l'ingresso in un percorso modulare o nello stesso corso base 1.000 ore, previo superamento della selezione in ingresso;
- b. Anche nel caso di percorso base **O.S.S. svolto interamente ma con esito negativo**, l'operatore certificherà le competenze e le attività acquisite dal soggetto; tale documento rappresenterà la base per l'avvio della procedura di cui ai punti a) e b).

2. Percorsi O.S.S. modulari con attestati di frequenza e profitto

Il possesso degli attestati di frequenza con profitto, relativi al primo o a entrambi i percorsi modulari O.S.S., dà diritto ad accedere ad un percorso base O.S.S.(1.000 ore), previo superamento della citata selezione in ingresso, con riconoscimento di un credito formativo corrispondente alle competenze ed attività già acquisite con la frequenza dei citati percorsi modulari O.S.S. (di norma 200 e/o 200+400).

3. Percorsi A.D.E.S.T. e altre qualifiche affini

- a- soggetti in possesso degli attestati di qualifica A.D.E.S.T. (Deliberazioni del C.R. n. 772 – 11265 del 15/11/1984 e n. 17 – 13219 del 31.07.1995) o di qualifica riconosciuta equivalente dalla Regione Piemonte;
- b- soggetti in possesso dell'attestato di Ausiliario Socio Sanitario Specializzato;
- c- soggetti in possesso del titolo di "Infermiere generico";

d- soggetti in possesso della qualifica di O.T.A. (D.M. n. 295 del 26/07/1991).

I soggetti di cui ai punti a), b), c) e d) dovranno, al fine di ottenere in "ingresso" l'attestazione di credito per le competenze precedentemente acquisite, sottoporsi alla valutazione delle competenze ed attività raggiunte mediante l'utilizzo di prove appositamente elaborate dalla Commissione tecnica regionale Socio-sanitario e Servizi Educativi, senza dover sottoporsi alla procedura standard di selezione d'ingresso.

Ai soggetti di cui ai punti a), c) e d), comunque, verranno riconosciute competenze/attività corrispondenti a crediti non inferiori a 600 ore.

Il gap delle competenze/attività non acquisite verrà colmato con la frequenza di un numero di ore corrispondente al loro raggiungimento all'interno di un percorso formativo O.S.S standard: i soggetti sopracitati dovranno inoltre essere dotati di un progetto formativo personalizzato per accedere alla sessione d'esame (PCV) istruita dalla Provincia competente.

A livello locale, sulla base dei posti disponibili all'interno di ciascun corso O.S.S. attivato, le Agenzie Formative, in accordo con gli Enti gestori dei servizi sociali, potranno fissare alcuni criteri di priorità, utili a stilare una graduatoria per l'ammissione ai corsi da parte dei soggetti di cui al punto 3 (lett. a,b,c e d).

4. Diploma di "Tecnico dei servizi sociali"

I soggetti in possesso del titolo di "Tecnico dei servizi sociali" dovranno, al fine di ottenere in "ingresso" l'attestazione di credito per le competenze precedentemente acquisite, sottoporsi alla valutazione delle competenze ed attività raggiunte mediante l'utilizzo di prove appositamente elaborate dalla Commissione tecnica regionale Socio-sanitario e Servizi Educativi, previo superamento della procedura standard di selezione d'ingresso.

A tali soggetti, comunque, verranno riconosciute competenze / attività corrispondenti a crediti non inferiori a 250 ore.

Il gap delle competenze/attività non acquisite verrà colmato con la frequenza per un numero di ore corrispondente al loro raggiungimento affinché si possa accedere alla sessione d'esame (PCV) istruita dalla Provincia competente.

B) DIRETTORE COMUNITA'- SPECIALIZZAZIONE

1. Corsi di riqualificazione per occupati – in deroga ore (112 e 212 ore)

La deliberazione di Giunta regionale 15 ottobre 2010, n. 13 – 799, nell'Allegato A), punto 2., lett. c), prevede che ai responsabili dei presidi socio sanitari per anziani non autosufficienti, in possesso dei requisiti di anzianità previsti nel suddetto provvedimento, nonché del titolo di Laurea di 1° Livello o Magistrale e di titolo di Master Universitario afferente al comparto socio sanitario, con particolare riferimento al ruolo di management, di coordinamento e di gestione dei servizi /presidi socio sanitari, possano essere riconosciuti in "ingresso", a seguito dell'iscrizione ad un corso per Direttore di Comunità socio sanitaria, dei crediti formativi per le competenze già acquisite con la frequenza del Master Universitario.

L'attestazione di credito sarà rilasciata agli interessati dall'Operatore abilitato alla certificazione, previa valutazione delle competenze già acquisite, mediante la somministrazione di prove appositamente elaborate dalla Commissione tecnica socio-

sanitario e servizi educativi, afferente al Settore Standard Formativi, Qualità ed Orientamento Professionale.

Il gap delle competenze non acquisite dovrà essere colmato con la frequenza di un numero di ore corrispondente al loro raggiungimento, affinché l'interessato possa accedere alla sessione d'esame (PCV), istruita dalla Provincia competente.

Nel caso in cui l'interessato superi le prove di valutazione delle competenze dimostrando di aver acquisito tutte le competenze ed attività previste nel corso specifico, potrà accedere direttamente alla sessione d'esame (PCV), ottenendo, pertanto, un credito formativo corrispondente alla parte teorica del percorso formativo.

2. Corsi di base (600 ore)

Per eventuali riconoscimenti di crediti in ingresso per il corso base, rivolto all'utenza disoccupati, si seguiranno le regole e le procedure previste dal manuale di certificazione.

C) PROCEDURA TECNICA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO

- a- Nei casi di riconoscimento di crediti formativi derivanti da percorsi svolti nel sistema relativo alla Formazione Professionale della Regione Piemonte, una volta espletate le procedure di validazione delle competenze acquisite di cui ai punti precedenti e definito il corrispondente valore in ore, l'operatore di certificazione dovrà richiedere al Settore Standard Formativi Qualità e Orientamento professionale l'approvazione del monte ore, tramite procedura informatizzata.
- b- In caso di corsi non gestiti dal Sistema informativo regionale, ai fini del riconoscimento dei crediti in ingresso relativi alle competenze derivate dalla frequenza a percorsi, anche parziali, di cui al punto 3), lettere a), b) c) e d), è necessaria la compilazione del modello C2 a cura dell'Agenzia formativa da inoltrarsi al Settore Standard Formativi Qualità e Orientamento professionale per l'approvazione del monte ore.